

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi;

e

la Scuola Normale Superiore

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013, n. 71 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M., 29 agosto 2014, n. 171 " Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990;

VISTO l'art. 9 della Legge n. 240/2010;

VISTO l'art. 5, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sugli accordi conclusi esclusivamente tra due amministrazioni esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;

PREMESSO CHE

- l'Istituto centrale per gli archivi, ai sensi dell'art. 1 del dm 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l'elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e, sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;
- presso la Scuola Normale Superiore è presente il Centro Archivistico che ha come proprio fine la conservazione, la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio

archivistico della Scuola Normale costituito dal complesso dei documenti prodotti o acquistati dalla Scuola nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, nonché degli archivi che a vario titolo sono entrati a far parte del patrimonio documentario della Scuola medesima;

- il suddetto Centro provvede, tra l'altro, alla divulgazione degli strumenti di ricerca elaborati nel rispetto degli standard nazionali e internazionali;
- la Scuola Normale Superiore, nell'ambito delle proprie attività di studio e di ricerca sui beni culturali e al fine di promuovere la fruizione e la valorizzazione del proprio patrimonio documentario e archivistico, è interessata a sviluppare soluzioni informatiche avanzate basate sugli standard archivistici; nel quadro del protocollo d'intesa finalizzato a programmare attività di ricerca e studio ed attuare nuovi progetti di applicazione delle nuove tecnologie al patrimonio archivistico sottoscritto dalla Direzione Generale Archivi, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali e la Scuola Normale Superiore il 28 gennaio 2014, è stata stipulata nel settembre 2014 una convenzione della durata di 12 mesi, per la ricerca di applicazioni informatiche d'interesse comune delle parti agli archivi storici;
- in continuità con i progetti di ricerca e studio già individuati nell'articolo 1 della Convenzione stipulata fra la Direzione Generale degli Archivi e la Scuola Normale Superiore, in data 9 dicembre 2015 e in data 24 ottobre 2016 sono stati stipulati due accordi di collaborazione della durata di mesi quattro fra Scuola Normale Superiore e Istituto Centrale per gli Archivi, al fine di estendere i risultati conseguiti nella Convenzione suddetta;

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci,

realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE che così recita: *“Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- i principi stabiliti nell'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE cit. sono stati recepiti nell'art. 5, comma 6 del D.L.gs.n.50/2016;
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri; le amministrazioni coinvolte svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., nel rispetto dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune,

coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;

- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente proposti;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

il **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Istituto Centrale per gli Archivi**, con sede in Roma nel Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, C.F. 97528810589, di seguito indicato anche come parte o "ICAR ", rappresentata dal proprio Direttore Dott. Stefano Vitali domiciliato per la carica presso la sede dell'ICAR;

e

la **Scuola Normale Superiore**, con sede in Pisa nella Piazza dei Cavalieri 7, C. F. 80005050507, di seguito indicata anche come "Parte" o "SNS", rappresentata dal proprio Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Vincenzo Barone, domiciliato per la carica presso la sede della SNS,

tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2 l'ICAR e la SNS concordano di sviluppare attività di studio e di ricerca tese ad individuare e a mettere a punto architetture e modelli concettuali innovativi applicabili ai sistemi informativi archivistici e soluzioni tecnologicamente avanzate che consentano livelli sempre maggiori di interoperabilità delle descrizioni archivistiche e favoriscano l'incremento della fruizione degli archivi storici sul web.
- 3 In particolare, tenuto anche conto dei risultati conseguiti nel quadro della Convenzione citata in premessa, SNS e ICAR intendono collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) predisposizione di strumenti informatici per la promozione della conoscenza e lo studio della composizione quantitativa e qualitativa delle formazioni partigiane durante la lotta di liberazione, basati sulla documentazione archivistica prodotta dalle Commissioni per il

riconoscimento della qualifica di partigiano e conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato;

b) sperimentazione e applicazione del tracciato di scambio in linguaggio XML - elaborato nel quadro del precedente accordo - finalizzato all'interoperabilità fra i sistemi archivistici locali (SIASFI, SIASVE, ecc), i software di inventariazione più diffusi a livello nazionale e i sistemi archivistici di rilevanza nazionale (SIAS e SIUSA).

4 Le suddette attività saranno svolte contemporaneamente.

Art. 2

(Impegni delle Parti)

1 Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - e degli obiettivi di cui all'art.1 le Parti si impegnano a rispettivamente a:

- la Scuola Normale Superiore a curare gli aspetti tecnici del progetto di collaborazione, a sviluppare le componenti informatiche e a realizzarne la sperimentazione, così come indicato al comma 2 dell'art.1;
- l'ICAR a fornire il know how tecnico archivistico e a mettere a disposizione, per le attività previste nel presente Accordo, dati e sistemi, che ricadono sotto la propria responsabilità.

2 L'ICAR si impegna altresì a riconoscere alla SNS un contributo di Euro 132.500,00 per le attività di cui all'art. 1, comma 2, a titolo di rimborso delle spese connesse alla loro realizzazione.

3 I contributi saranno corrisposti, previa emissione di lettera di richiesta da parte della SNS, secondo i seguenti termini corredata da una nota contenente un rendiconto delle spese

- 30% al secondo mese dalla sottoscrizione del presente accordo, dietro presentazione di un piano di lavoro delle attività;
- 30% dopo dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, dietro presentazione di un piano di lavoro delle attività;
- 40% al termine della collaborazione,

con bonifico sul conto di contabilità speciale Banca d'Italia intestato alla Scuola Normale Superiore: n.conto: 36917 - IBAN: IT50L0100003245316300036917.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

1 Il presente Accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula; tuttavia qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

2 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di sei mesi da comunicare con raccomandata PEC.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

1 Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse umane e strumentali nel rispetto della normativa vigente.

2 Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte. Sulle pubblicazioni edite a seguito del presente Accordo sarà riportata esplicita menzione. Gli eventuali diritti economici saranno oggetto di specifici accordi tra Parti.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'Accordo)

1 Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali della SNS ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

2 Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

3 Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

4 Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, ciascuna delle Parti effettuerà, sulla base delle attività svolte presso le stesse, la valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore, e in particolare dal D.lgs. n. 81/2008, e ne darà informazione all'altra Parte affinché l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo si svolga in condizioni di sicurezza.

Art. 6

(Responsabilità)

1 Per la SNS il responsabile scientifico del presente accordo è il presidente del Centro archivistico pro-tempore. Il referente tecnico per il coordinamento operativo presso il Centro archivistico sarà il sig. Umberto Parrini fino al 1° novembre 2018, data della sua cessazione dal servizio.

2 Per l'ICAR responsabile del presente accordo è il dott. Stefano Vitali.

Art. 7

(Obblighi di riservatezza)

1 Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

2 In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 2003 e s.m.i., le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

3 Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.

4 Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

Art. 8

(Proprietà)

1 Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente

alle Parti secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in modo proporzionale al contributo apportato da ciascun ente.

Art. 9

(Comunicazioni)

1 Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per l'Istituto Centrale per gli Archivi:

Direttore, dott. Stefano Vitali

Viale Castro Pretorio 105, 00185 ROMA

Tel: 06 5190976;

e-mail: mbac-ic-a@mailcert.beniculturali.it;

b) per la SNS:

Direttore, prof. Vincenzo Barone

Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 PISA

Tel: 050.509215 (segreteria); Fax 050563513

e-mail: direttore@sns.it; protocollo@pec.sns.it

Art. 10

(Disposizioni generali e fiscali)

1 Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il Foro di Pisa.

2 Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

3 Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

4 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.

5 Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi

dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR n.131/1986, con onere a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo a carico della SNS è assolta in modo virtuale.

Roma, data della firma digitale,

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi, il Direttore f.to *dott. Stefano Vitali (*)*

Pisa, data della firma digitale,

Per la Scuola Normale Superiore, il Direttore, f.to *prof. Vincenzo Barone (*)*

() Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, Legge 241*